



**RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO**

**del 3 ottobre 2023**

**che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario**

**(CERS/2023/9)**

(C/2023/899)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(1)</sup>, in particolare l'allegato IX,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(2)</sup>, e in particolare gli articoli 3 e da 16 a 18,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(3)</sup> e in particolare l'articolo 458, paragrafo 8,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE <sup>(4)</sup>, e in particolare il titolo VII, capitolo 4, sezione II,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(5)</sup>, e in particolare gli articoli da 18 a 20,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire l'efficacia e la coerenza delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento obbligatorio ai sensi del diritto dell'Unione con il riconoscimento volontario.
- (2) La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(6)</sup> mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull'esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri.
- (3) In data 11 gennaio 2022 la Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (NBB/BNB) ha presentato al CERS, ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, una richiesta di riconoscimento della riserva settoriale di capitale a fronte del rischio sistemico (sSyRB) da parte di altri Stati membri, fissata conformemente all'articolo 133, paragrafo 9, della stessa direttiva, e applicabile a decorrere dal 1° maggio 2022. Di conseguenza, in data 30 marzo 2022, a seguito della richiesta presentata dalla NBB/BNB e al fine di prevenire il concretizzarsi di effetti negativi transfrontalieri, quali propagazioni e arbitraggio regolamentare che potrebbero derivare dall'attuazione della misura di politica macroprudenziale che diventerebbe applicabile in Belgio, il Consiglio generale del CERS ha deciso di includere tale misura nell'elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2.

<sup>(1)</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 331, del 15.12.2010, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

<sup>(5)</sup> GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

<sup>(6)</sup> Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).

- (4) In data 18 luglio 2023 l'NBB/BNB ha dichiarato in un'ulteriore richiesta di riconoscimento al CERS di aver riesaminato il tasso sSyRB e che lo ricalibrerà dal 9 % al 6 % a partire dal 1° aprile 2024.
- (5) A seguito della richiesta dell'NBB/BNB al CERS e al fine di: i) prevenire il concretizzarsi di effetti negativi transfrontalieri, quali propagazioni e arbitraggio regolamentare, che potrebbero derivare dall'attuazione delle misure di politica macroprudenziale applicate in Belgio; e di ii) mantenere la parità di condizioni tra gli enti creditizi dello Spazio economico europeo (SEE), il Consiglio generale del CERS ha deciso di continuare ad includere tale misura nell'elenco di misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2 e di adeguare il tasso sSyRB raccomandato conformemente alla richiesta dell'NBB/BNB.
- (6) Il CERS non ha riscontrato alcuna prova della duplicazione, totale o parziale, del funzionamento della riserva degli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII), fissata a norma dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, ad opera del tasso sSyRB stabilito dall'NBB/BNB.
- (7) Inoltre, in data 5 maggio 2021 le autorità francesi hanno notificato al CERS la loro intenzione di prorogare fino al 1° luglio 2023 il periodo di applicazione della propria misura macroprudenziale di cui all'articolo 458 del CRR. Il CERS non ha ricevuto alcuna richiesta di proroga della misura prima della sua data di scadenza. Il CERS ha pertanto deciso di rimuovere la misura francese dall'elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui si raccomanda il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2.
- (8) Tali modifiche alla raccomandazione CERS/2015/2 non pregiudicano la continuità delle raccomandazioni per il riconoscimento di qualsiasi altra misura macroprudenziale nazionale attualmente in vigore. Dato che dalla ricalibrazione del tasso sSyRB belga risulta solo una riduzione di tale tasso, non si raccomanda di rinnovare il periodo di transizione per il riconoscimento della misura belga, come previsto dalla raccomandazione CERS/2015/2.
- (9) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

#### **Modifiche**

La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:

1. La subraccomandazione C, paragrafo 1, della sezione 1 è così modificata:
  - 1) la misura che riguarda il Belgio è sostituita dalla seguente:
    - «— un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 9 % su tutte le esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB verso persone fisiche garantite da immobili residenziali per le quali la garanzia reale è situata in Belgio, applicabile fino al 31 marzo 2024;
    - un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 6 % su tutte le esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB verso persone fisiche garantite da immobili residenziali per le quali la garanzia reale è situata in Belgio, applicabile a partire dal 1° aprile 2024;»;
  - 2) la parola «Francia:» e la misura che riguarda la Francia sono soppresse;
2. L'allegato è modificato conformemente all'allegato alla presente raccomandazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 ottobre 2023

*Il capo del segretariato del CERS,  
per conto del Consiglio generale del CERS*  
Francesco MAZZAFERRO

## ALLEGATO

L'allegato alla raccomandazione CERS/2015/2 è modificato come segue:

1. la misura che riguarda il Belgio è sostituita dalla seguente:
    - «— un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 9 % su tutte le esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB verso persone fisiche garantite da immobili residenziali per le quali la garanzia reale è situata in Belgio, applicabile fino al 31 marzo 2024;
    - un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 6 % su tutte le esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB verso persone fisiche garantite da immobili residenziali per le quali la garanzia reale è situata in Belgio, applicabile a partire dal 1° aprile 2024.»
  2. Per ciò che riguarda il Belgio, la descrizione della misura è sostituita dalla seguente:
    - «I. Descrizione delle misure
      1. Fino al 31 marzo 2024, la misura belga, applicata conformemente all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, impone un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 9 % sulle esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB verso persone fisiche garantite da immobili residenziali per i quali la garanzia reale è situata in Belgio (sia esposizioni in bonis che esposizioni in stato di default).
      2. Dal 1° aprile 2024, la misura belga, applicata conformemente all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, impone un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 6 % sulle esposizioni al dettaglio secondo il metodo IRB verso persone fisiche garantite da immobili residenziali per i quali la garanzia reale è situata in Belgio (sia esposizioni in bonis che esposizioni in stato di default).»
    - 3. il titolo «Francia», la misura che riguarda la Francia, compresi I. Descrizione della misura, II. Riconoscimento e III. Soglia di rilevanza, sono soppressi.
-